



Servizio “Coordinamento organismi di controllo e garanzia”
“Struttura amministrativa di supporto al Garante delle
persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e al Garante
dell’infanzia e dell’adolescenza”
Il dirigente

VISTA la determinazione 22 luglio 2022, n. A00621 (Procedura funzionale al conferimento di un incarico individuale a soggetto esterno all'amministrazione per lo svolgimento di attività di supporto al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Prenotazione impegno di spesa.), con cui è stata avviata la procedura funzionale al conferimento di un incarico individuale a soggetto esterno all'amministrazione per lo svolgimento di attività di supporto alle funzioni istituzionali del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale (di seguito: "Garante");

VISTA la determinazione 4 ottobre 2022, n. A00840 (Dott. Lorenzo Edoardo Renato Fanoli. Conferimento incarico individuale per lo svolgimento di attività di supporto al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Impegno di spesa.), con cui è stato conferito al dott. Lorenzo Edoardo Renato Fanoli l'incarico individuale per lo svolgimento di attività di supporto al Garante, per la durata di un anno decorrente dalla data di sottoscrizione del relativo contratto di collaborazione occasionale ex articolo 2222 e seguenti del codice civile;

CONSIDERATO CHE si è provveduto agli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e successive modifiche e alla delibera ANAC 28 dicembre 2016, n. 1310 (Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016);

VISTO l'articolo 53, comma 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche e il paragrafo 5.1 della richiamata delibera ANAC n. 1310/2016, a tenore dei quali è oggetto di pubblicazione obbligatoria pure l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi;

VISTO il contratto di collaborazione occasionale ex articolo 2222 e seguenti del codice civile sottoscritto con il dott. Fanoli in data 10 ottobre 2022, in calce al quale il medesimo dichiara “... di aver visionato il “Codice di comportamento del personale del Consiglio regionale del Lazio, ai sensi dell’art. 54, comma 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche”, prendendo atto che lo stesso è applicabile, ove possibile, anche ai collaboratori o consulenti, a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia di contratto o incarico...” e, accettando le disposizioni recate dal Codice stesso, dichiara inoltre, relativamente all'incarico affidatogli, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi previste dall'articolo 7 di esso;



TENUTO CONTO che:

- le attività che il dott. Fanoli è chiamato contrattualmente a svolgere – ricerca, studio, analisi e approfondimento scientifico del sistema penale e penitenziario, raccolta ed elaborazione di dati statistici relativi a tali attività e supporto al Garante nella stesura di relazioni/documenti che presuppongano i dati, le informazioni e le notizie acquisiti attraverso le attività stesse – oltre che non comportare alcuna partecipazione a processi decisionali, verosimilmente, stante la loro natura, non si prestano neanche al coinvolgimento di interessi propri del medesimo ovvero degli altri soggetti contemplati dal richiamato articolo 7 del Codice di comportamento del personale del Consiglio regionale del Lazio e, quindi, a determinare situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziali;
- da verifiche effettuate, concernenti, in particolare, gli elementi contenuti nel *curriculum* del dott. Fanoli, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi in capo al medesimo, circostanza questa che va nella direzione della ricordata dichiarazione resa dal dott. Fanoli stesso in calce al contratto di collaborazione occasionale ex articolo 2222 e seguenti del codice civile, sottoscritto in data 10 ottobre 2022;

SI ATTESTA

l'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi in capo al dott. Lorenzo Edoardo Renato Fanoli, nei termini di cui in premessa.

Il dirigente
Massimo Messale